

---

SENTENZA

Tribunale Sez. spec. Impresa - Roma, 20/04/2020,

## Intestazione

Tribunale di Roma  
Sezione specializzata in materia di impresa  
Sedicesima Sezione civile

letti gli atti e le deduzioni delle parti,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del  
24 febbraio 2020; il  
Giudice, dott. Guido Romano,  
premeso che:

- con atto di citazione ritualmente notificato, il  
Fallimento "Costruzioni  
MA.GI.F. s.r.l. in liquidazione" (n. 737/2018) conveniva  
in giudizio i sig.ri  
A.C., T. C. ed E. C., nonché la C. Costruzioni Immobiliare  
s.r.l. per ottenere:  
(omissis)

osserva quanto segue

### **1. Sulla delimitazione del thema decidendum della domanda cautelare.**

Il Fallimento "Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liquidazione" (n. 737/2018), in persona del curatore, ha instaurato il giudizio di merito nei confronti dei sig.ri A., T. ed E. C., al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di questi ultimi per avere concorso, rispettivamente nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., e di soci della medesima società,

al compimento di atti *contra legem*, intenzionalmente diretti a depauperarne il patrimonio immobiliare, con conseguente condanna al risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale e, quindi, al ceto creditorio.

In tesi, il dissesto era stato determinato dal compimento dell'operazione di scissione societaria con cui la Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., nel 2015, si spogliava della quasi totalità del patrimonio immobiliare, trasferendola – senza rapporto di cambio - alla C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., che presentava la medesima compagine sociale della conferente. Per tale ragione il Fallimento attore citava in giudizio anche la società beneficiaria ed il suo amministratore, sig. T. C., al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno cagionato all'integrità del patrimonio della società scissa.

La curatela attrice agiva altresì, in via principale, per sentir dichiarare inefficace ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. l'atto di compravendita immobiliare, del 7.3.2016, con cui la Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., già posta in liquidazione, trasferiva alla C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. il patrimonio residuo; chiedeva infine, in via subordinata, la revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. degli effetti dell'atto di scissione societaria del 13.5.2015.

Successivamente, il Fallimento della “Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liq.” chiedeva al Tribunale, nell'ambito di tale giudizio di merito, di autorizzare il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) di tutti i beni appartenenti ai resistenti sino alla concorrenza del credito risarcitorio azionato, pari ad euro 2.700.000,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese; in relazione alla domanda subordinata, chiedeva inoltre di autorizzare il sequestro conservativo di tutti i beni immobili trasferiti in proprietà alla C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. con l'operazione di scissione del 13.5.2015 (art. 2905, secondo comma, c.c.).

Così ricostruita, in estrema sintesi, la vicenda processuale, e circoscritto il *thema decidendum* – in questa sede – alla sola domanda cautelare, si esaminano ora i presupposti della tutela invocata ex art. 671 c.p.c.

## **2. Sul fumus boni iuris dell'invocata tutela cautelare.**

La domanda di sequestro conservativo proposta in corso di causa dalla curatela del Fallimento “Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liq.” è fondata e deve, pertanto, essere accolta per i motivi che seguono.

Preliminarmente, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2905 c.c., il sequestro conservativo può essere chiesto dal creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale del proprio credito, su tutti i beni e i crediti di cui il debitore risulti titolare.

Dunque, a livello sostanziale, il “sequestro conservativo” rappresenta un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, costituita, ai sensi dell'art. 2740 c.c., da tutti i beni presenti e futuri del debitore; a livello processuale, è invece un tipico rimedio cautelare, cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c. (art. 669 *quaterdecies* c.p.c.), comportante l'apposizione di un vincolo (materiale e giuridico) sul bene sequestrato, implicante la sottrazione della disponibilità di quest'ultimo in capo al debitore proprietario, per tutta la durata e fino alla definizione del giudizio di merito.

In concreto, il sequestro importa l'inefficacia, nei confronti del creditore sequestrante, degli atti dispositivi del bene sequestrato, *medio tempore* posti in essere dal debitore, che recano o, più semplicemente, possono recare pregiudizio (*c.d. periculum damni*) alle ragioni del creditore medesimo. Si tratta, pertanto, di uno strumento di garanzia efficace nei casi in cui vi sia il rischio di occultamento, materiale o giuridico, di dispersione dei propri beni da parte del debitore, che precluderebbe al creditore il successivo soddisfacimento, eventualmente in via coattiva, della propria pretesa.

Per la concessione del provvedimento di sequestro conservativo sono richiesti, naturalmente, sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora* (Cass. civ., sez. III, 26/06/1998, n. 6336; Cass. civ., sez. lav. 3/02/1996, n. 927).

In particolare, il *fumus* è dato dall'esistenza di un diritto di credito, che può, peraltro, pacificamente, anche essere illiquido o inesigibile e può trattarsi, altresì, di credito “litigioso”, cioè di un credito ancora *sub iudice*. Il *periculum in mora*, invece, è rappresentato dal fondato timore di perdita, dispersione o diminuzione della garanzia del proprio credito; dal momento che il patrimonio del debitore è destinato a costituire garanzia dei creditori, è evidente l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, sul quale, laddove, insoddisfatti, potranno poi valersi in sede di esecuzione coattiva.

Ciò posto sul piano generale, si tratta di verificare se detti requisiti sussistano o meno nel caso di specie.

Iniziando l'analisi dall'esame del primo dei due presupposti, deve valutarsi, in questa sede, la probabile fondatezza dell'azione di responsabilità proposta dal Fallimento attore nei confronti dell'amministratore e dei soci della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., nonché nei confronti della C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. e del suo amministratore, sig. T. C..

A tal proposito, giova innanzi tutto ribadire che, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, sussiste la responsabilità del sig. A.C., amministratore unico e legale rappresentante della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., nonché socio di maggioranza della stessa, e la concorrente responsabilità dei sig.ri T. ed E. C., soci della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., per il danno arrecato al patrimonio della società, ormai fallita, in ragione di una pluralità di condotte *contra legem*, intenzionalmente dirette a depauperare il patrimonio della predetta società al fine di sottrarre, ai creditori sociali, la garanzia patrimoniale, all'epoca costituita da un cospicuo patrimonio immobiliare.

Nel dettaglio, secondo il Fallimento ricorrente gli odierni resistenti, nel 2015, avrebbero, nei rispettivi ruoli, progettato ed autorizzato il compimento di un'operazione di scissione societaria finalizzata esclusivamente a trasferire il patrimonio immobiliare della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. alla beneficiaria, C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. (avente la medesima compagine sociale); l'alienazione dell'attivo patrimoniale sarebbe stata accompagnata dal trasferimento soltanto di una minima parte delle passività della scissa (pari ad euro 1.144.510,00 su un totale di quasi cinque milioni di euro, al 31 dicembre 2014), senza che il depauperamento patrimoniale (pari ad euro 2.678.298,00) fosse in qualche modo controbilanciato. Inoltre, l'operazione non determinava l'assegnazione ai soci della scissa di quote della beneficiaria (per espressa rinuncia dei soci medesimi).

Peraltro, la società beneficiaria avrebbe, a sua volta, rivenduto a terzi – con successivi atti dispositivi, a breve distanza temporale gli uni dagli altri - gli immobili trasferite dalla società conferente, così neutralizzando l'effetto della responsabilità solidale *ex art. 2506 quater*, terzo comma, c.c., con il massimo nocumento dei creditori della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l.

In tale contesto, la curatela attrice ha dedotto la responsabilità dei convenuti a vario titolo, in ragione della carica rivestita al tempo della scissione e del ruolo in concreto svolto nell'ambito dell'operazione societaria. In primo luogo, il Fallimento

ha imputato al sig. A.C.: a) in qualità di amministratore della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. sin dal 2007, di avere predisposto il progetto di scissione parziale (20.02.2015) ed averlo eseguito con il trasferimento dei beni immobili (per atto pubblico del 13.5.2015) (art. 2476, primo e sesto comma, c.c.); b) in qualità di socio al 50% della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., di avere intenzionalmente autorizzato detta scissione nell'assemblea straordinaria del 5.3.2015 (art. 2476, ottavo comma, c.c.); c) in qualità di socio al 50% della beneficiaria C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. e al contempo socio al 50% della società scissa, di avere deliberato la scissione in parola pur avendo un interesse in conflitto con quello della società Costruzioni MA.GI.F. (art. 2634, primo comma, c.c.).

In secondo luogo, il Fallimento ha imputato ai sig.ri T. ed E. C., soci al 25% della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., di avere agito intenzionalmente a danno della società scissa e dei suoi creditori con l'approvazione in sede assembleare del progetto di scissione parziale.

Infine, sempre secondo la prospettazione della parte ricorrente, la C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. e il suo amministratore unico, T. C., al contempo socio al 25% della stessa società e al 25% della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. avrebbero concorso, insieme ai soci e all'amministratore della società conferente, alla produzione del danno derivante dall'operazione di scissione per cui è causa (avendo approvato il progetto di scissione e successivamente avendo alienato a terzi gli immobili trasferiti alla C. Costruzioni Immobiliare s.r.l.).

Da tali condotte sarebbe derivato, in capo alla società scissa e al ceto creditorio, un grave pregiudizio di natura patrimoniale.

Tali i profili di responsabilità dedotti in giudizio, si deve ora esaminare – in sede cautelare - la probabile fondatezza dell'azione di responsabilità proposta dal Fallimento attore nei confronti del sig. A.C., al contempo amministratore unico e legale rappresentante della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l.

## **2.1. La responsabilità degli amministratori di s.r.l. per inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Cenni in diritto.**

L'art. 2476 c.c. pone una disciplina sintetica della responsabilità degli amministratori verso la società (a responsabilità limitata), i soci ed i terzi.

Per ciò che in questa sede maggiormente interessa, gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società (art. 2476, primo comma, c.c.); la norma, nonostante non richiami più l'art. 2392 c.c., presenta profili comuni con la responsabilità degli amministratori verso la s.p.a.

Inoltre, gli amministratori sono responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali per non aver osservato gli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale (art. 2476, sesto comma, c.c., come riformulato dal d.lgs. 14/2019). Quanto a tale profilo, in passato – nel silenzio del legislatore – la giurisprudenza di legittimità riteneva applicabile la disciplina dettata dagli artt. 2394 e 2394 *bis* c.c. con riferimento alle società per azioni, in forza dell'art. 12 disp. prel. c.c. In particolare, il ricorso all'analogia poggiava sulla considerazione che la disciplina della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali nella società per azioni trovava la stessa *ratio* nella società a responsabilità limitata: in caso contrario, quest'ultima avrebbe costituito l'unico tipo societario che prevedeva la responsabilità limitata senza alcun contrappeso in termini di responsabilità verso i creditori sociali.

Come noto, l'art. 378 del d.lgs. 14/2019 ha inserito nell'art. 2476 c.c. un nuovo sesto comma (in vigore dal 16 marzo 2019), così estendendo alle s.r.l. l'azione di responsabilità dei creditori nei confronti degli amministratori in caso di violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, quando tale patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Dal momento che l'intervento additivo del legislatore si pone in linea di continuità con i principi elaborati della giurisprudenza di legittimità, ed in assenza di pronunce successive all'entrata in vigore della recente riforma, la (quasi completa) simmetria tra la disciplina della responsabilità dell'organo gestorio della s.r.l. e la disciplina prevista per le società azionarie consente di richiamare i consolidati approdi interpretativi elaborati dalla Suprema Corte, prima del 2019, nel quadro normativo proprio delle s.p.a.

Con riguardo alla legittimazione attiva del curatore, non vi è dubbio che, anche in caso di fallimento della s.r.l., l'organo concorsuale sia legittimato all'introduzione dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146, secondo comma lett. a), l.f., il

quale fa generico riferimento all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermando l'interpretazione per cui, anche nel testo precedente al d.lgs. 6/2003, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c. (Cass. civ., Sez. Un., 23/01/2017, n. 1641; Cass. civ., sez. I, 26/08/2016, n. 17359; Cass. civ., sez. I, 21/07/2010, n. 17121).

In applicazione di tali principi, appare quindi sussistente la legittimazione attiva in capo alla curatela del Fallimento "Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liq." che ha agito al fine di far accertare, innanzitutto, la responsabilità dell'amministratore della società conferente, coinvolto nella complessiva operazione di spoliazione patrimoniale *de qua agitur*.

Inoltre, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. I, 20/09/2012, n. 15955; Cass. civ., sez. I, 29/10/2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l.f., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (artt. 2392,2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394,2407 c.c., cfr., altresì, per tutte Cass. 22/10/1998, n. 10488). È di evidenza come gli esposti principi ben possano trovare applicazione oltre i confini della s.p.a., e quindi anche laddove la curatela – come nella specie - agisca per ottenere l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2476, primo e sesto comma, c.c.

Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, nonostante l'art. 2476, primo comma, c.c. non riproduca la formula contenuta nell'art. 2392 c.c., si può ritenere comunque che la norma presupponga una diligenza di carattere professionale, determinata dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze degli amministratori chiamati a guidare la società. In particolare, si ritiene dovuta la diligenza professionale di cui all'art. 1176,

secondo comma, c.c. di cui il riferimento alla natura dell'incarico (ex art. 2392 c.c.) rappresenta evidente specificazione (così, in giurisprudenza, Trib. Roma, 19/10/2015; Trib. Milano, 28/02/2011).

Si tratta, a ben vedere, di un'azione che mira ad accertare la sussistenza di una responsabilità contrattuale, che trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. Ne consegue, in punto di *onus probandi*, che incombe sull'attore l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. civ., sez. I, 24/03/1999, n. 2772; Cass. civ., sez. I, 22/10/1998, n. 10488).

Di contro, l'azione di cui all'art. 2476, sesto comma, c.c. – in relazione alla quale si può richiamare l'interpretazione data, dalla giurisprudenza di legittimità, all'art. 2394 c.c. - costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inadatto per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. civ., sez. I, 22/10/1998, n. 10488; Cass. civ., 28/11/1984, n. 6187; Cass. civ., 10/06/ 1981, n. 3755).

La qualificazione della responsabilità in parola come aquiliana, lungi dall'essere questione meramente definitoria, ha profonde ricadute applicative in punto di *onus probandi* (spetta invero al curatore provare la condotta illecita dell'amministratore, l'*eventus damni*, il nesso eziologico e l'elemento soggettivo) e di durata del termine di prescrizione.

## **2.2. I singoli addebiti mossi dalla curatela del Fallimento “Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liquidazione”.**



Richiamato il quadro degli addebiti formulati dal Fallimento “Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liq.” e da quest'ultimo posti a sostegno anche della richiesta di sequestro conservativo, occorre osservare che gli stessi si presentano, allo stato, verosimilmente fondati, sicché la misura cautelare può – già sotto tale profilo – essere concessa.

In particolare, è fondato l'addebito di responsabilità mosso, dalla curatela ricorrente, ai sensi dell'art. 2476, sesto comma, c.c.

Invero, emerge *ex actiis* che il sig. A.C., in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., in data 20 febbraio 2015 elaborava un progetto di scissione parziale con cui, in seguito all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci (di cui anche egli faceva parte, come socio di maggioranza detentore del 50% del capitale), la società avrebbe trasferito (come di fatto è accaduto) la quasi totalità del patrimonio immobiliare della scissa in favore della beneficiaria, C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., che condivideva, con la prima, la medesima compagine sociale. Nel dettaglio, dalla consultazione del progetto si ricava che, con l'operazione in parola, la società scissa, a fronte di un “attivo immobiliare da vendere” pari ad euro 4.302.808,54 (al 31.12.2014), trasferiva in favore della beneficiaria beni immobili dell'ingente valore di euro 3.822.808,54, con evidente depauperamento del proprio patrimonio a danno sia della società, sia dei creditori sociali, i quali si vedevano privati della garanzia patrimoniale costituita da beni prontamente liquidabili in caso di crisi ovvero di insolvenza (come quella che, di fatto, si è poi verificata).

L'alienazione della quasi totalità del patrimonio immobiliare non era però accompagnata dall'accollo, da parte della beneficiaria, della gran parte dei debiti (in misura corrispondente all'attivo), posto che la scissa si limitava a cedere passività per euro 1.144.510,53 (“finanziamenti di terzi”), a fronte di un passivo che ammontava, nel complesso, ad euro 4.879.944,88; non solo, ma a tale depauperamento (pari ad euro 2.678.298,00) non corrispondeva alcun incremento del patrimonio della conferente, poiché l'amministratore predisponendo l'operazione ai sensi dell'art. 2506, secondo comma, c.c., vale a dire senza distribuzione delle quote della società beneficiaria (la quale manteneva inalterato il capitale sociale pari ad euro 10.000,00), e senza che la perdita patrimoniale fosse in qualche modo controbilanciata (anzi, il progetto prevedeva la esplicita rinuncia, da parte dei soci, alla relazione sulla congruità del “rapporto di cambio” ex art. 2501

*sexies c.c.*). Appare del tutto evidente come la scelta, formalmente motivata dalla mera coincidenza tra la compagine sociale della conferente e della beneficiaria, disveli il preciso intento, dell'organo gestorio della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. *in primis*, di cagionare una doppia perdita alla società scissa: a) perdita patrimoniale, pari al patrimonio immobiliare sottratto alla Costruzioni MA.GI.F. s.r.l.; b) perdita di capitale, poiché la scissa ha dovuto assorbire la minusvalenza generata dalla scissione per euro 2.678.298,00 con il controvalore di preesistenti riserve ordinarie. Ed è altrettanto evidente che l'assegnazione alla beneficiaria della parte preponderante dell'attivo della conferente – lungi dall'essere stata attuata al fine di riorganizzare l'assetto aziendale in vista del salvataggio dell'iniziativa imprenditoriale - abbia piuttosto posto quest'ultima nell'impossibilità di continuare ad operare e far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, come confermato dalla circostanza che la predetta società, il 20.1.2016, quindi a breve distanza di tempo dall'atto di scissione, veniva messa in liquidazione e poi cancellata dal Registro delle Imprese (il 28.3.2018), ed il 24.10.2018 veniva infine dichiarata fallita.

Per le ragioni sin qui esposte la condotta del sig. A.C. che ha dato luogo ad un'azione di spoliazione complessiva del patrimonio sociale della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. – appare eziologicamente collegata alla lesione, diretta, del patrimonio della società amministrata nonché al pregiudizio, riflesso, al patrimonio dei creditori.

Risulta pertanto integrato il presupposto oggettivo della responsabilità in parola.

Sul versante soggettivo, è appena il caso di osservare che l'amministratore, essendo allo stesso tempo anche socio della beneficiaria, ed avendo quindi deliberato l'approvazione della scissione in occasione dell'assemblea straordinaria della beneficiaria, non poteva non conoscere gli effetti pregiudizievoli che l'operazione avrebbe prodotto nel patrimonio della scissa.

In sostanza, ad un primo e sommario esame, la condotta contestata risulta sussumibile nell'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2476, sesto comma, c.c.; l'accertamento della sussistenza del *fumus* in ordine a tale, primo, profilo di responsabilità consente di ritenere assorbito l'esame degli ulteriori addebiti, formulati ex artt. 2476, primo comma, e 2634, primo comma, c.c.

### **2.3. La responsabilità dei soci per avere “intenzionalmente” concorso al compimento di atti dannosi per i creditori sociali. Cenni in diritto.**

La curatela ricorrente ha, poi, addebitato ai soci A., T. ed E. C. la responsabilità ai sensi dell'art. 2476, ottavo comma, c.c.: detta norma estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi.

È pacifico che la disciplina, introdotta *ex novo* dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003), tende a fare da contrappeso ai più ampi poteri gestori riconosciuti ai soci di società a responsabilità limitata.

Sul versante oggettivo, presupposti per l'applicazione della suddetta normativa sono: a) l'alterità soggettiva del socio rispetto agli amministratori (se tutti i soci fossero amministratori, si applicherebbero direttamente il primo e terzo comma); b) il compimento, da parte dell'amministratore della società, di un atto “dannoso”, tenuto conto che la condotta agevolativa dei soci si pone in “rapporto di accessorietà” rispetto a quella tenuta dall'amministratore; c) che il soggetto che decide od autorizza (intenzionalmente) il compimento dell'atto dannoso sia un socio.

(intenzionalmente) il compimento dell'atto dannoso sia un socio.

Nel tipizzare tale nuova ipotesi di responsabilità dei soci, il legislatore della riforma ha sostanzialmente operato una netta distinzione tra l'azione sociale (disciplinata dai primi commi) e l'azione risarcitoria personale dei soci e dei terzi (disciplinata dall'attuale ottavo comma) ed ha ampliato il numero dei soggetti potenzialmente responsabili; infatti, oltre che sugli amministratori, la responsabilità grava, qualora costoro abbiano un qualche potere decisionale in ordine al compimento di un determinato atto di gestione della società, anche su tutti quei soci che “intenzionalmente” abbiano deciso o autorizzato detto atto, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale.

Una delle questioni più dibattute riguarda l'interpretazione di detta previsione normativa e l'ambito di operatività della stessa; in particolare ci si era domandati se rilevassero, in base ad una interpretazione restrittiva e formalistica, solo gli atti che

venivano autorizzati o decisi dal socio nell'ambito dei poteri attribuitigli dalla legge o dall'atto costitutivo o se viceversa potesse acquistare rilievo, secondo un'interpretazione estensiva, anche l'impulso all'attività gestoria che il socio avesse comunque dato a livello decisionale sia pure al di fuori di formali procedimenti di decisione e/o di autorizzazione.

Ritiene il Giudicante di ribadire l'adesione all'interpretazione più estensiva, coerentemente con la *ratio* sottesa all'innovazione legislativa, finalizzata invero ad evitare l'elusione delle responsabilità in capo ai soggetti, che di fatto gestiscono la società o comunque ne influenzino la gestione: non viene in tale contesto posto in crisi il generale principio della non responsabilità del socio per le obbligazioni sociali, in quanto tale responsabilità serve a garantire la necessaria correlazione tra l'attribuzione di un potere e la responsabilità di chi ne sia investito facendo sì che il socio risponda, in solido con gli amministratori, del modo in cui ha esercitato il potere di amministrazione attribuitogli.

Ribadito che la responsabilità del socio ex art. 2476, ottavo comma, c.c. non è sussumibile in quella dell'amministratore di fatto (essendo l'amministratore di fatto, che non necessariamente è anche socio della società, colui che chi si è ingerito sistematicamente e non occasionalmente nella gestione sociale), ai fini della applicazione della disciplina in argomento appare allora necessario prendere in considerazione tutte quelle manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali e meramente officiose, ma tali in ogni caso da evidenziare l'ingerenza o anche l'influenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori. Nessun dubbio, poi, sussiste in ordine alla circostanza che la condotta del socio possa anche esplicarsi nel voto espresso nell'assemblea ovvero nel consenso manifestato alle decisioni assunte mediante consultazione scritta (art. 2479, terzo comma c.c.).

Sul versante soggettivo, la legge richiede poi che i soci abbiano "intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi", così valorizzando l'elemento psicologico che deve necessariamente connotare la condotta dei soci stessi.

L'avverbio "intenzionalmente" potrebbe essere interpretato o riferendo l'intenzionalità all'atto decisorio e/o autorizzativo ovvero riferendo l'intenzionalità

all'atto compiuto ovvero ancora all'evento dannoso stesso ed alle conseguenze *contra ius* che ne derivano.

Secondo la prima tesi l'intenzionalità verrebbe ad essere interpretata come mera consapevolezza e volontà della decisione o dell'autorizzazione e quindi del processo decisionale o autorizzativo, indipendentemente dalla coscienza e volontà anche dell'evento dannoso, ma in questo caso la norma sarebbe pleonastica e di fatto inutile.

Analogamente ritiene il Giudicante di non poter aderire alla terza tesi, che richiederebbe l'intenzionalità dell'*eventus damni* e limiterebbe l'applicazione della norma al solo caso in cui il socio avesse agito con dolo specifico, ossia con la specifica coscienza e volontà di arrecare danno alla società, agli altri soci o a terzi: si tratta di una interpretazione eccessivamente rigorosa ed anche gravosa in termini di prova da porre a carico dei pretesi danneggiati.

Preferibile appare allora la tesi intermedia, che trova riscontro nel dato testuale, ove infatti emerge il riferimento dell'intenzionalità del decidere non al danno, ma all'atto compiuto, ossia alla condotta dannosa posta in essere dall'amministratore in concorso con il socio. In altre parole, nel disegno del legislatore, l'intenzionalità è costituita dalla piena coscienza di compiere quell'atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso e, in definitiva, dalla riferibilità psicologica dell'atto al socio.

Dunque deve trattarsi di atti o comportamenti, posti in essere dai soci nella fase decisionale anche fuori dalle incombenze formalmente previste per legge o per statuto e tali da supportare intenzionalmente l'azione illegittima e dannosa poi posta in essere dagli amministratori; inoltre, è sufficiente che vi sia la consapevolezza, frutto di conoscenza o di esigibile conoscibilità, da parte del socio dell'antigiuridicità dell'atto e che, nonostante ciò, costui partecipi alla fase decisionale finalizzata al successivo compimento di quell'atto da parte dell'amministratore.

A tal riguardo l'antigiuridicità dell'atto viene a configurarsi non solo quando l'atto deciso è contrario alla legge o all'atto costitutivo della società, ma anche quando l'atto, pur se di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo, cioè con una finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale.

In altre parole, oltre che al rispetto della legge e del principio generale del *neminem laedere*, i soci sono pur sempre tenuti ad osservare i doveri di correttezza e buona fede nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi, dovendo quindi costoro comunque evitare di compiere o di concorrere a compiere un atto che, se pur astrattamente lecito, possa di fatto risultare dannoso per gli altri soci, p.es. di minoranza, e nel contempo essere privo di un vantaggio apprezzabile per la società: spunti in tal senso si possono ricavare dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/12 2005, n. 27387; Cass. civ., sez. I, 11/06/2003, n. 9353) che, seppur elaborata in materia di impugnazione di delibere di società per azioni, evidenzia un principio di fondo di generale applicazione in ordine alla buona fede in senso oggettivo (art. 1375 c.c.), alla cui osservanza deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società.

Se è previsto ex art. 1375 c.c. che il contratto deve essere eseguito in buona fede, è allora evidente che tutte le determinazioni e decisioni dei soci, assunte formalmente o informalmente durante lo svolgimento del rapporto associativo, debbono essere considerate come veri e propri atti di esecuzione e devono conseguentemente essere valutate nell'ottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale.

Dunque, è da considerare antigiuridico anche un atto che in concreto si presenti espressione dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si esaminano ora gli addebiti in concreto mossi dalla curatela ai singoli soci della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. al fine di vagliarne la probabile fondatezza.

#### **2.4. I singoli addebiti mossi dalla curatela del “Fallimento Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liquidazione”.**

Ritiene il Tribunale che sussistano ragioni per reputare che i soci della società fallita, E. e T. C., abbiano intenzionalmente autorizzato gli atti lesivi del patrimonio della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., ed in particolare l'atto di scissione depauperativa del patrimonio sociale, mentre non appare fondato l'addebito di responsabilità mosso al sig. A.C. ex art. 2476, ottavo comma, c.c. posto che questi, in quanto amministratore della società, è tenuto a rispondere direttamente ai sensi dell'art. 2476, sesto comma, c.c.

Attesa la sussistenza di tutti i requisiti di legge relativi alla responsabilità, solidale, di cui all'art. 2476, ottavo comma, c.c., sussiste il fumus anche con riferimento all'addebito innanzi esaminato.

## **2.5. La responsabilità della C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. e del suo amministratore, sig. T. C., ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.**

Circoscritto quindi l'addebito alle posizioni dei due soci che non rivestivano anche la carica di amministratore, nella specie appare indubbio che: a) i sig.ri T. ed E. C., al momento dell'approvazione della scissione societaria, erano soci (al 25% ciascuno) della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l.; b) in tale qualità, gli stessi, nell'assemblea straordinaria del 5 marzo 2015, approvavano il progetto di scissione elaborato dall'amministratore e la sua conseguente esecuzione; c) la condotta agevolativa dei soci rientra tra quelle prese in considerazione dall'art. 2476, ottavo comma, c.c., in quanto si tratta dell'approvazione di un atto (pregiudizievole) espressa in sede assembleare *ex art. 2479 bis c.c.*; d) quanto all'incidenza causale della condotta dei soci sulla realizzazione dell'atto di gestione pregiudizievole, poiché la scissione societaria è, per sua stessa natura, fattispecie a formazione progressiva (*artt. 2506 bis ss c.c.*), è agevole affermare che senza l'intervento, autorizzativo, dei soci, l'operazione non sarebbe venuta ad esistenza e, quindi, non avrebbe potuto arrecare alcun pregiudizio alle ragioni dei creditori azionate dalla curatela attrice; e) i soci autorizzavano un atto "antigiuridico" in quanto, pur essendo la scissione societaria uno strumento astrattamente lecito, in concreto lo schema procedimentale veniva utilizzato in modo abusivo, per raggiungere non già il fine della riorganizzazione delle strutture societarie attraverso una diversa allocazione degli *asset* all'interno delle compagini coinvolte (causa propria, lecita, dell'operazione), bensì quello illecito – di sottrarre il patrimonio immobiliare della società conferente alla garanzia patrimoniale dei creditori, a tutto vantaggio della società beneficiaria (la quale, a sua volta, si è prontamente spogliata del patrimonio trasferibile); f) infine, i soci della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., in quanto al contempo soci anche della società beneficiaria dell'attribuzione patrimoniale, non potevano non essere consapevoli della potenziale dannosità dell'operazione societaria, e nonostante ciò, prendevano parte alla fase decisionale finalizzata al successivo compimento di quell'atto da parte dell'amministratore. In altri termini i soci, consapevoli di prendere parte ad un'azione di spoliamento nel complesso depauperativa del patrimonio della società conferente, autorizzavano il compimento di un atto pregiudizievole per la società e per il relativo ceto creditorio.

Il *fumus boni iuris* viene in rilievo anche con riguardo alla fondatezza dell'addebito di responsabilità che la curatela attrice ha mosso alla società beneficiaria della scissione, e al suo amministratore T. C., per avere concorso, insieme con l'amministratore ed i soci della conferente, alla produzione del danno cagionato alla società scissa e al ceto creditorio di quest'ultima.

In proposito, la parte ricorrente rappresenta (pag. 15 e 16 del ricorso) che sia la C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., sia l'amministratore unico e legale rappresentante, sig. T. C., avevano preso parte, deliberando in senso favorevole, all'operazione di scissione depauperatoria. In tesi, tale condotta avrebbe agevolato il dissesto che, in breve tempo, avrebbe portato alla liquidazione e poi al fallimento della MA.GI.F. Costruzioni s.r.l.

Sul piano del diritto positivo, è noto che l'art. 2043 c.c. fa sorgere, in capo a colui che abbia commesso un fatto illecito, doloso o colposo, l'obbligo del risarcimento del danno, mentre il successivo art. 2055 c.c. – che guarda alla posizione di colui che ha subito tale danno - introduce, per il caso di *illeciti plurisoggettivi*, tanto di natura contrattuale quanto aquiliana, la responsabilità solidale dei danneggianti al fine di agevolare e rafforzare la posizione del danneggiato, consentendogli di rivolgersi, per l'intero, ad uno qualsiasi dei soggetti che hanno concorso a cagionare il danno, senza sopportare il rischio dell'incapienza patrimoniale di uno o alcuni di essi (per l'affermazione del principio generale, si vedano *ex multis*: Cass. civ., sez. II, 29/01/2015, n. 1674; Cass. civ., sez. III, 25/09/2014, n. 20192).

Sul piano strutturale, l'art. 2043 c.c. è clausola generale, la quale prevede che il danno sia risarcibile in presenza di un evento ingiusto: trattandosi di ipotesi di responsabilità "atipiche", non predeterminate dal legislatore, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la condotta illecita fa sorgere responsabilità risarcitoria soltanto qualora consista nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Cass. civ., sez. III, 20/04/2007, n. 9512; Cass. civ., sez. III, 17/05/2004, n. 9345).

Tale responsabilità presuppone la concorrenza dei seguenti presupposti: a) fatto illecito; b) imputabilità del fatto al danneggiante; c) elemento soggettivo, dolo o colpa del danneggiante; d) nesso causale tra fatto ed evento dannoso (danno evento); e) danno conseguenza.



Ancora sul piano strutturale, l'art. 2055 c.c., applicabile anche nel caso di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, postula che le azioni (od omissioni) di ciascuno dei danneggianti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno (per il principio generale, *ex multis*: Cass. civ., sez. I, 12/12/2013, n. 27875; Cass. civ., sez. III, 8/08/2007, n. 17397; Cass. civ., sez. III, 16/12/2005, n. 27713).

Ciò posto, nella specie la responsabilità della società beneficiaria che ha agito, in persona dell'amministratore e legale rappresentante T. C., contribuendo alla produzione del danno arrecato, insieme con altri, alla Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., è astrattamente sussumibile nello schema di cui al combinato disposto dagli artt. 2043 e 2055 c.c.

Infatti, posto che tra i creditori della società scissa e l'amministratore della società beneficiaria non è intercorso alcun rapporto di natura contrattuale, in assenza di disciplina speciale è applicabile lo schema generale di cui all'art. 2043 c.c. (di cui, d'altronde, le ipotesi di responsabilità *ex art.* 2476, sesto e ottavo comma, c.c. costituiscono declinazioni nell'ambito del diritto societario); inoltre, detta responsabilità viene addebitata alla C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. per avere offerto, con la propria condotta, un contributo eziologicamente collegato alla produzione del danno, che si aggiunge alle condotte pregiudizievoli, autonome e temporalmente distinte, degli organi sociali della conferente.

In concreto, le circostanze di fatto - che trovano riscontro nelle allegazioni documentali della parte ricorrente - inducono a ritenere fondato l'addebito formulato, considerato che: a) l'organo amministrativo della società beneficiaria, sig. T. C. (il quale, si osserva, ha assunto la carica gestoria il 21 gennaio 2015, vale a dire appena un mese prima dell'elaborazione del progetto di scissione) redigeva il progetto di scissione *de qua agitur*; b) in punto di nesso eziologico, la scissione, come anticipato, è fattispecie a formazione progressiva (art. 2506 bis c.c.), sicché è agevole desumere che senza l'intervento dell'amministratore unico della società beneficiaria l'operazione depauperativa non avrebbe potuto essere portata a compimento; c) l'approvazione e deliberazione del progetto di scissione determinava, per la beneficiaria, un incremento dell'attivo patrimoniale (passato da un valore pari a zero ad un valore di euro 3.822.808,54) cui tuttavia non faceva seguito la cessione di quote di capitale in favore della società conferente, sicché emerge dal prospetto della situazione patrimoniale delle società coinvolte il danno

arrecato, alla Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., dall'operazione complessivamente considerata; d) sul versante soggettivo, dal momento che la società scissa presentava identica compagine sociale rispetto alla beneficiaria, l'organo amministrativo che autorizzava il progetto di scissione non poteva non conoscere il documento che l'intera operazione avrebbe arrecato alla Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., e, nonostante ciò, si determinava ad elaborare tale progetto (poi approvato dai soci); e) inoltre, il medesimo sig. T. C., in breve tempo, alienava a terzi il patrimonio immobiliare conferito alla C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., così sottraendo ai creditori della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. anche il patrimonio su cui questi, in applicazione dell'art. 2506 *quater*, comma terzo, c.c., avrebbero potuto soddisfarsi in caso di incapacità del patrimonio della società scissa: la successiva cessione a terzi del patrimonio trasferito all'esito della cessione è ulteriore sintomo della circostanza che questi abbia concorso, con dolo, al depauperamento della società conferente.

All'esito dell'esame sommario proprio del giudizio cautelare, ed impregiudicato l'accertamento che sarà condotto in sede di merito, si può quindi concludere per la configurazione della responsabilità solidale ex artt. 2043 e 2055 c.c. in capo alla C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., in persona dell'amministratore unico, sig. T. C., per avere concorso intenzionalmente, ed in modo determinante, insieme ai soci e all'amministratore della società poi fallita, alla produzione del danno cagionato dall'azione di spoliazione del patrimonio della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., pregiudizievole sia per la società, sia per il ceto creditorio.

Ne consegue la sussistenza del *fumus boni iuris* sotteso alla domanda cautelare.

## **2.6. La revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. degli effetti traslativi dell'atto di scissione societaria del 13.5.2015.**

Nel giudizio di merito, la curatela attrice ha chiesto al Tribunale, in via subordinata, di accertare e dichiarare inefficace ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c., rispetto alla massa dei creditori del Fallimento "Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liq.", l'atto di scissione parziale eseguito a rogito del Notaio dott. M. P., il 13.5.2015, mediante il quale la società conferente attribuiva alla C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. la proprietà della quasi totalità degli immobili presenti nel proprio patrimonio (indicati nell'atto di citazione), ovvero, stante la sopravvenuta rivendita degli stessi a terzi da parte della società beneficiaria, di condannare la C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. al

pagamento del controvalore degli stessi, pari ad euro 852.000,00, oltre interessi, rivalutazione e salvo il maggior danno.

In relazione a tale domanda, il Fallimento “Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liq.” ha chiesto – nel ricorso cautelare – di autorizzare il sequestro conservativo ex art. 2905, secondo comma, c.c. di tutti i beni immobili trasferiti dalla Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. alla C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., con l'atto di scissione richiamato.

Va in proposito specificato che il ricorrente, in sede cautelare, non ha chiesto alcun provvedimento strumentale alla diversa azione revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. esperita al fine di ottenere l'inefficacia dell'atto di compravendita del 7 marzo 2016 con cui la Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liquidazione cedeva alla odierna resistente il residuo patrimonio immobiliare, sicché la relativa domanda non è oggetto di indagine ai fini del presente giudizio.

Così perimetrato il *thema decidendum*, il Tribunale, pur conoscendo il dibattito sui rapporti tra azione revocatoria ed azione risarcitoria (su cui si veda, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 13/01/1996, n. 251), osserva che, nella specie, l'atto di scissione di cui è chiesta l'inefficacia è stato seguito da numerosi atti di alienazione con cui la beneficiaria, C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., ha, a sua volta, alienato a terzi i cespiti trasferibile dalla società scissa: tale condotta, oltre ad avere prodotto effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., ha evidentemente arrecato pregiudizio anche alle ragioni del ceto creditorio, pregiudizio ravvisabile nella necessità di ricercare e aggredire i beni e, soprattutto, nel rischio di incapacienza dovuto al concorso con i creditori della stessa beneficiaria (Cass. pen., sez. V, 10/04/2015, n. 20370).

Inoltre, tale condotta rende assai difficoltoso - almeno allo stato della cognizione demandata al giudice del cautelare - discriminare, tra i beni assegnati alla beneficiaria, quelli di cui la C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. (sui quali l'esperimento dell'azione revocatoria sarebbe astrattamente possibile) e quelli di cui la società si è spogliata (in relazione ai quali non resta che il rimedio risarcitorio).

Pertanto, rispondendo la società C. Costruzioni Immobiliare s.r.l. dell'obbligazione risarcitoria con tutto il proprio patrimonio e, dunque, anche con i beni assegnati in sede di scissione, l'esecuzione del sequestro conservativo concesso in relazione all'obbligazione risarcitoria (che, presumibilmente, il fallimento ricorrente iscriverà

anche su tali beni) appare, almeno allo stato, pienamente garantire ogni diritto vantato dal fallimento della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l.

### 3. Sul *periculum in mora* .

Chiarita, nei termini indicati, la sussistenza del *fumus boni iuris*, occorre esaminare altresì il profilo del *periculum in mora*.

In proposito, si osserva che, come in precedenza accennato, ai fini della concessione del sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c., è sufficiente che ricorra il pericolo, anche non attuale, bensì meramente potenziale o, addirittura, semplicemente astratto (sul punto, si veda Trib. Bari, sent. del 16 novembre 2014), che la perdurante disponibilità, dei beni e dei crediti che compongono la garanzia patrimoniale del creditore, in capo al debitore, titolare dei beni medesimi, pregiudichi le possibilità di soddisfacimento della pretesa creditoria.

In particolare, la giurisprudenza ha reiteratamente chiarito che, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a “criteri oggettivi” – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto ad “elementi soggettivi”, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all'uno o all'altro dei menzionati presupposti (Cass. civ., sez. I, 17/06/1998; Cass. civ., sez. II, 26/02/1998, n. 2139; ma si veda anche Cass. civ., sez. III, 13/02/2002, n. 2081, secondo la quale la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del *periculum in mora* può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio; nella giurisprudenza di merito, Trib. Torre Annunziata, 3 dicembre 2014; Trib. Nola, 24 novembre 2011).

Rileva il Tribunale che tale pericolo, anche solo potenziale, di pregiudizio alle ragioni creditorie del Fallimento “Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liq.”, ricorra nel caso

di specie, soprattutto in considerazione dell'elevato importo richiesto a titolo di risarcimento del danno (pari ad euro 2.700.000,00), il che già di per sé rende difficile ipotizzare che tali somme possano utilmente rinvenirsi nel patrimonio dei debitori.

Inoltre, concorrono simultaneamente gli indici sintomatici del fondato timore, del ricorrente, di perdere la garanzia del proprio credito.

Infatti, sul versante oggettivo, emerge dalla documentazione versata in atti la scarsa capacità patrimoniale dei convenuti T. ed E. C., i quali non risultano titolari di beni immobili a Roma (all. 7 al ricorso), e, pertanto, l'unica possibilità, per la curatela ricorrente, di conservare la garanzia patrimoniale è rappresentata dal sequestro delle quote societarie e del denaro, di per sé agevolmente occultabile, derivante dagli emolumenti maturati e maturandi per le cariche ricoperte (oltre che nella C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., anche nella Immobiliare Casalotti 2007 s.r.l. e nella Principia Investimenti Roma Prima s.r.l., v. all. 8 e 9 al ricorso). La consistenza patrimoniale, inadeguata in rapporto all'entità del risarcimento richiesto dalla curatela attrice, rende attuale il rischio di insoddisfazione delle pretese creditorie ancora *sub iudice* e fonda la concessione della tutela cautelare invocata.

È del pari inadeguata la consistenza patrimoniale della convenuta C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., la quale – come già osservato – ha alienato a terzi gran parte del patrimonio immobiliare trasferito in suo favore dalla MA.GI.F. Costruzioni s.r.l., patrimonio che, allo stato, consta solo dei cespiti siti in Roma, Via (omissis), Via (omissis) e Via (omissis). Considerato che, a seguito dell'estinzione della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G.E. n. 934/2013), intervenuta con provvedimento del 28 maggio 2019, detti beni – oggetto di pignoramento da parte della D. P. s.r.l. - sono tornati nella piena disponibilità della società resistente, è verosimile ipotizzare che questa, in futuro, possa compiere ulteriori atti di alienazione, trasferendo a terzi il residuo patrimonio immobiliare, al fine di portare a compimento la complessa operazione di spoliazione in danno dei creditori della Costruzioni MA.GI.F. s.r.l., solo iniziata con la scissione *de qua agitur*, e successivamente proseguita con i numerosi atti di compravendita conclusi tra il 2015 ed il 2018.

In altri termini, considerata la condotta pregiudizievole tenuta dalla società convenuta, in persona dell'amministratore T. C., in occasione dell'operazione di

scissione e nel periodo immediatamente successivo, sussiste il rischio concreto che la società resistente si disfi, a sua volta, dei beni acquistati dalla società scissa, allo scopo di sottrarre ai creditori qualsivoglia possibilità di soddisfacimento dei propri diritti.

Sul versante soggettivo, viene in rilievo la condotta del sig. A.C., il quale in data 6 marzo 2017 ha alienato a terzi il proprio immobile di Roma, Via (omissis) (all. 3 al ricorso) e l'11 ottobre 2018 ha destinato a fondo patrimoniale, in favore della moglie, il proprio immobile di Roma, Via (omissis), al fine di sottrarre i propri beni (a nulla rilevando che l'atto di segregazione risalisse al 1997, posto che nel 2015 il bene era fuoriuscito dal fondo, per poi esservi nuovamente inserito appena pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento della Costruzioni MA.GI.F. in liq., di cui il C. era amministratore).

Va precisato, infine, che la giurisprudenza (*ex plurimis* Trib. Venezia, sent. del 21 ottobre 2015) ha altresì già chiarito che il decorso di un certo lasso di tempo tra il momento di verifica dell'illecito e quello della proposizione della domanda cautelare non è, diversamente da quanto dedotto dai resistenti, circostanza di per sé sola idonea ad escludere il requisito del *periculum in mora*, in quanto la relativa valutazione deve invece tener conto di una pluralità di indici, oggettivi e soggettivi, unitariamente considerati.

#### **4. Conclusioni.**

In ragione di quanto sin qui esposto, deve essere autorizzato il sequestro conservativo richiesto dalla curatela del Fallimento "Costruzioni MA.GI.F. S.r.l. in liquidazione" (n. 737/2018) su tutti i beni, mobili e immobili, nonché i crediti dei sig.ri A.C., T. C., E. C., nonché della società C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., fino a concorrenza dell'importo di euro 2.750.000,00, importo comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e spese legali future, ragionevolmente prevedibili.

Trattandosi di procedimento cautelare a carattere strumentale e non anticipatorio, la regolamentazione delle spese di lite va demandata all'apposita sede di merito.

p.q.m.

*autorizza il Fallimento "Costruzioni MA.GI.F. s.r.l. in liquidazione", in persona del curatore, ad iscrivere sequestro conservativo su tutti i beni, mobili o immobili, nonché i crediti di cui risultino titolari i sig.ri A.C., T. C., E. C., nonché la società C. Costruzioni Immobiliare s.r.l., fino a concorrenza della somma di euro 2.750.000,00;*

*rinvia al giudizio di merito il governo delle spese del presente procedimento cautelare.*

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Roma, 20 aprile 2020